

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 15/04/2026

----****----

**SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DI DIVERSA TIPOLOGIA E MATERIALE END OF WASTE (EOW),
PROVENIENTI DA IMPIANTO S.A.BA.R. VERSO IMPIANTI VARI E VICEVERSA**

CPV 90512000-9 Servizio di trasporto rifiuti

CODICE ATECO: 49.41.00 Trasporto merci su strada

CCNL applicato: Autotrasporti merci e logistica

Titolo CCNL: logistica, trasporto merci e spedizione (personale non dirigente)

Codice: I01

ID CCNL: I100

Sottosettore Contrattuale: Logistica, trasporto merci e spedizioni

NUTS ITH53 – Reggio Emilia

CIG BA574C3975 – AUTOTRASPORTI MOZZI S.r.l. - CONTRATTO DI APPALTO N° 18/2026 - SA

**APPLICAZIONE DELL'INDICIZZAZIONE DEI COSTI DI TRASPORTO (FUEL SURCHARGE) IN CONSEGUENZA
DELL'ECCEZIONALE INCREMENTO DEL PREZZO DEL CARBURANTE**

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di APRILE

Il sottoscritto ing. **Marco Boselli**, in qualità di Procuratore Speciale di S.A.BA.R. S.p.A., in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'intestata Società,

DATO ATTO della determina dirigenziale del 31/03/2026 a mezzo della quale è stato deliberato di procedere con l'affidamento del "Servizio di trasporto rifiuti di diversa tipologia e materiale End of Waste (EOW), provenienti da impianto S.A.BA.R. verso impianti vari e viceversa" a AUTOTRASPORTI MOZZI S.r.l. (C.F. e P.I. 00398440198), con sede legale Cremona (CR), Via Po 111, per un importo di aggiudicazione di euro 88.002,42 (ottantottomiladue/42) IVA di legge esclusa, di cui:

- euro 180,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
- euro 31.017,00 per costi della manodopera soggetta a ribasso

con contratto da stipulare "a misura";

CONSIDERATO che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara sulla Piattaforma SATER, gestita da Intercent-ER, i prezzi offerti per le tratte indicate nella R.d.O. sono i seguenti:

- Discarica Ecofor – Pontedera (PI), €/viaggio 361,715
- Discarica Scapigliato – Rosignano Marittimo (LI), €/viaggio 480,635
- Organazoto Fertilizzanti S.p.A. – Ponte a Egola (PI), €/viaggio 322,075
- Vigorplant – Fombio (LO), €/viaggio 302,255
- Valsinello Energie – Termoli (CB), €/viaggio 896,855
- Da Casalasca o da San Giovanni in Croce a Sabar – Casalmaggiore (CR) o San Giovanni in Croce (CR) EER 200138, €/ton 24,775
- Da Casalasca o da San Giovanni in Croce a Sabar – Casalmaggiore (CR) o San Giovanni in Croce (CR) EER 200201, €/ton 24,775
- Da Toscana, €/ton 12,3875.

PRESO ATTO che, alla data odierna, il contratto non è stato ancora perfezionato;

TENUTO CONTO che in data 09/04/2026 AUTOTRASPORTI MOZZI S.r.l. ha inviato comunicazione via PEC alla Committente S.A.BA.R. S.p.A., a mezzo della quale ha richiesto l'applicazione di un meccanismo di indicizzazione delle



tariffe legate alla variazione del prezzo del carburante.

RILEVATO che AUTOTRASPORTI MOZZI S.r.l. ha proposto l'introduzione di un adeguamento carburante straordinario da applicare sui trasporti del mese di aprile sulla base dei dati ufficiali del costo medio gasolio del mese di aprile di cui al <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti>) rispetto al valore medio del mese di Febbraio 2026 pari a € 1.700,87;

CONSIDERATO che, a far data dal 28 febbraio 2026, l'improvviso conflitto in Medio Oriente e la chiusura al transito delle navi nello stretto di Hormuz, ha determinato una destabilizzazione dei mercati energetici globali, con particolare riguardo alle catene di approvvigionamento dei prodotti petroliferi;

TENUTO CONTO che tale evento, per eccezionalità e imprevedibilità, esula dal normale rischio d'impresa assunta dall'appaltatore in fase di gara;

RILEVATO che i dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) evidenziano, per le settimane di marzo 2026, incrementi del prezzo alla pompa del gasolio superiori al 19% nell'ultima settimana, superando ampiamente ogni soglia di alea contratto ordinario come di seguito specificato:

- 02/03/2026 → € 1.720,69
- 09/03/2026 → € 1.969,24
- 16/03/2026 → € 2.033,45
- 23/03/2026 → € 2.023,15
- 30/03/2026 → € 2.032,73

TENUTO CONTO del seguente quadro normativo di riferimento:

- ✓ **art. 9 D. Lgs. 36/2023**, che eleva il "Principio dell'equilibrio contrattuale" a regola generale, obbligando la PA a rinegoziare in buona fede il contratto qualora circostanze straordinarie ne alterino il valore;
- ✓ **art. 120, c. 1, lett. c)** del medesimo Codice, il quale ammette varianti e modifiche contrattuali qualora siano rese necessarie da circostanze imprevedibili per la stazione appaltante, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- ✓ **art. 60** del Codice, che pur prevedendo clausole di revisione prezzi *ab origine*, consente la rinegoziazione obbligatoria, ex citato art. 9, nei casi di sopravvenienze macroeconomiche;
- ✓ **il Riconoscimento Governativo della Crisi**: il Decreto-Legge 18 marzo 2026, n. 33, emanato d'urgenza dal Governo, riconosce esplicitamente l'eccezionalità del momento introducendo crediti d'imposta e tagli delle accise, confermando legalmente la natura "straordinaria" dell'evento.
- ✓ **normativa di Settore (Autotrasporto)**: si richiama l'art. 83-bis D.L. 112/2008, che prevede l'adeguamento obbligatorio del corrispettivo quando la variazione del costo del carburante eccede il 2% del valore di riferimento.

RITENUTO che l'incremento dei costi del carburante, che rappresenta per la tipologia di appalto in oggetto una quota rilevante dei costi di produzione (stimata tra il 25% e il 35%), integri il presupposto della sopravvenienza imprevedibile ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. N. 36/2023, legittimando una modifica oggettiva delle tariffe delle singole tratte che determineranno il futuro contratto, ciò al fine di garantirne la corretta esecuzione;

ACCERTATO che la mancata applicazione di un correttivo economico (*Fuel Surcharge*) comprometterebbe la sostenibilità finanziaria della commessa e, conseguentemente, la continuità e la regolarità di un servizio di pubblica utilità/necessità;

DATO ATTO che:

- il sottoscritto Procuratore Speciale, ha accertato che il costo del carburante incide per il 30% sulla tariffa unitaria del servizio e che l'attuale incremento dei costi energetici renderebbe l'esecuzione del contratto economicamente insostenibile, con concreto rischio di interruzione di un pubblico servizio essenziale;
- è stata verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. c), punto 1 (imprevedibilità) e punto 2 (mantenimento della natura del contratto);

DETERMINA



1. **DI PRENDERE ATTO** dell'eccezionale incremento dei costi del gasolio auto verificatosi a partire dal mese di marzo 2026, come da rilevazioni ufficiali del Ministero dell'Ambiente.
2. **DI AUTORIZZARE** la modifica oggettiva delle tariffe di cui alla determina del 31/03/2026, introducendo il meccanismo di adeguamento prezzi denominato "**Fuel Surcharge**", con decorrenza dal mese di aprile 2026 e fino al permanere della crisi energetica certificata dai dati ministeriali.
3. **DI STABILIRE** che il calcolo dell'adeguamento avvenga secondo il principio della "**traslazione parziale dei costi**", come segue:
 - ✓ **Base di riferimento:** prezzo medio mensile gasolio MASE mese di [febbraio] € 1700,87 €/1000 lt.
 - ✓ **Formula di calcolo:** L'incremento del canone/viaggio sarà calcolato applicando la seguente formula:
 - ✓ $\Delta C = \frac{P_m - P_b}{P_b} \times IO \times S$
 - ✓ Delta C= variazione da applicare al corrispettivo
 - ✓ P_{m}= Prezzo medio mensile gasolio (MASE) del mese di riferimento;
 - ✓ P_{b}= Prezzo del gasolio alla data dell'offerta (base);
 - ✓ IO= Incidenza del costo carburante sul servizio (fissata al [es. 30%]);
 - ✓ S= Corrispettivo **contrattuale unitario** del servizio.
4. **DI DISPORRE** che la presente determina sia notificata all'Operatore Economico;
5. **DI STABILIRE** che nel caso in cui il prezzo scendesse sotto il valore di febbraio 2026 (€ 1700,87 per 1000 lt IVA compresa) + 15% la formula del fuel charge, in quanto di valore assoluto inferiore al 5% sarà automaticamente disapplicata;
6. **DI DARE ATTO** che l'importo massimo stimato della conseguente variazione contrattuale rientra nei limiti del 10% del valore del contratto che verrà stipulato (ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c
7. **DI PUBBLICARE** la presente determina sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Procuratore Speciale
(ing. Marco Boselli)